

**TRIBUNALE DI CATANZARO****- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -**

Il giudice designato, dott.ssa Alessandra Petrolo,  
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1218/2024 R.G. promosso da **Tom**  
(con gli avv.ti Claudio Pezzi e Francesca Carraro), contro **Fullmidia S.r.l.**, in persona del  
legale rappresentante *p.t.*, (contumace).

**OSSERVA**

1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt.163 della Legge n. 633/1941, 669-bis e ss. c.p.c., Tom ha adito l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere, nei confronti di Fullmidia S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, le seguenti conclusioni: *"...inibire alla convenuta la prosecuzione e reiterazione degli illeciti di cui in narrativa e, in particolare, qualsivoglia utilizzazione, in qualunque forma e su qualsivoglia supporto, dell'immagine N-56-2282-Seamstress, opera dell'autore Tom - ordinare la cancellazione dell'immagine da qualsiasi supporto nella disponibilità della resistente; - fissare una penale di almeno € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di almeno € 1.000,00 per ogni violazione del provvedimento successivamente constatata. - con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari della fase cautelare, oltre IVA e CPA come per legge"*.

A fondamento della svolta domanda cautelare, il ricorrente ha premesso di essere un fotografo professionista di notorietà internazionale, premiato dalla American Advertising Federation (Gold Addy Award), incluso tra i migliori fotografi del settore pubblicitario dai magazine specializzati del mercato US e nel 2010 unico americano nominato nei top 10 di Adweek's top 100; di aver realizzato, nell'anno 2009, una serie di fotografie denominata *Reflections*: mediante una fotocomposizione, persone di età prossima agli ottant'anni si specchiano in diversi contesti e vedono riflessa un'immagine di sé a circa 25 anni; che le suddette fotografie furono realizzate per una multinazionale farmaceutica (Novartis) che acquisì la licenza non esclusiva delle immagini per poterle associare nella campagna internazionale di comunicazione del medicinale "Exelon" adottato nella terapia dell'Alzheimer; che il corrispettivo corrisposto per la realizzazione e la licenza triennale



della serie di otto fotografie fu pari a US\$ 228.700,00; che nel 2011 le parti stipularono un nuovo accordo per la realizzazione e licenza triennale di una ulteriore serie di fotografie analoghe con corrispettivo pari a US\$ 194.134,25.

Senonché, il ricorrente ha riferito di aver rilevato la pubblicazione di una propria fotografia sul sito <https://www.quicosenza.it/> in assenza di alcun riferimento all'autore o alla fonte della licenza, peraltro alterata con sovraimpressione una lampadina e una mano che scrive con una matita, oltre a un banner con iscritto "pausa... di riflessione".

Ha, pertanto, riferito di aver inviato, tramite il proprio legale, una lettera alla società Fullmidia, in qualità di editrice della testata online Quicosenza.it, chiedendo chiarimenti in merito al possesso di licenza per la pubblicazione e, in assenza, chiedendo la rimozione della immagine dal sito e dai propri archivi, senza alcun esito.

L'odierno ricorrente ha, quindi, invocato la tutela garantita dall'art. 1 della L. 633 del 22 aprile 1941, evidenziando di aver indicato alla società resistente, con la lettera di contestazione del 5.12.2023, i riferimenti relativi alla registrazione US.C.O. – US Copyright Office presso l'Ufficio Federale Statunitense, nonché il sito web dell'autore Tom ove è possibile consultare la vasta produzione fotografica dell'autore, leggerne riferimenti biografici e vedere la foto oggetto di contestazione (<https://tomhussey.com/STORIES/REFLECTIONS/12>).

Sotto il profilo del *periculum in mora*, il ricorrente ha dedotto il rischio di duplicazione dell'immagine e, quindi, di ulteriore diluizione del valore dell'opera in ragione del permanere della stessa online priva di qualsiasi riferimento autoriale e peraltro denaturata rispetto all'opera originaria.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la società resistente è rimasta contumace.

**2.** Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Fullmidia S.r.l. che, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo non ha inteso costituirsi in giudizio.

**3.** Ciò posto deve osservarsi che l'art. 163 l.d.a., in linea con quanto richiesto dal ricorrente, stabilisce che il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati



da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari ed il giudice, pronunciando l'inibitoria, può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Orbene, va innanzitutto chiarito che si ritiene sufficiente, ai fini della prova circa la titolarità del diritto di proprietà dell'immagine oggetto di contestazione, l'indicazione del sito web del ricorrente -<https://tomhus-sey.com/STORIES/REFLECTIONS/12-> ove è possibile consultare la produzione fotografica dell'autore tra cui anche la foto in questione (v. doc. n. 1 fascicolo ricorrente), nonché i riferimenti della registrazione US.C.O. - US Copyright Office (v. doc. n. 10 fascicolo ricorrente).

Tanto è sufficiente ad affermare la sussistenza della legittimazione ad agire a tutela del diritto che si presume violato, in capo al ricorrente.

Sempre documentalmente risulta provato l'utilizzo di detta immagine sul sito <https://www.quicosenza.it/> che accompagna un articolo dal titolo "La vecchiaia e il mito dell'eterna giovinezza" (v. doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

Ciò posto, giova chiarire che un'opera d'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, il quale, però, può non essere solamente costituito dall'idea in sé, ma può anche riguardare la forma della sua espressione o della sua soggettività, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere. Di conseguenza, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la l. n. 633 del 1941 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, sicché, per l'ottenimento della protezione del diritto d'autore, *"la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici (Cass. Civ., n. 5089/04), oppure già riprese in altre opere; al contrario, essa può anche riguardare le modalità con cui l'opera medesima viene realizzata, purché le stesse siano idonee a distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica, sia dalle altre creazioni esistenti"* (Trib. Bari, SSI, 15 febbraio 2021, n. 531)).

L'immagine di cui si controverte può senz'altro ritenersi opera d'ingegno, perché certamente dotata di carattere creativo e cifra di uno stile personale dell'autore. Ed invero nella fotografia oggetto di causa è possibile individuare il contributo creativo dell'autore, ossia quel *quid* che faccia distinguere la fotografia dall'oggetto ritratto e dalle tecniche



utilizzate per ritrarlo, e che rappresenti quel valore aggiunto da parte del fotografo che promuove la fotografia ad opera fotografica (cfr. Trib. Catania 31.5.2019). L'autore, infatti, nel raffigurare una persona di età prossima agli ottant'anni che si specchia vedendo riflessa un'immagine di sé a circa 25 anni, esprime senza dubbio un elemento che trascende il semplice soggetto ritratto.

Qualificata, quindi, allo stato, come opera dell'ingegno la fotografia di cui si chiede la misura inibitoria, occorre a questo punto richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso della Suprema Corte in materia.

In particolare, per quel che qui maggiormente interessa, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 18220 del 5 luglio 2019, ha affermato: *“L'art. 20 l. n. 634 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che “il diritto di rivendicare la paternità dell'opera” consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.”*. Il principio è stato motivato argomentando nel seguente modo: *“essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. Anche il riferimento al «pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione», con cui si chiude l'art. 20 l.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi”*.

E pertanto, non v'è dubbio che, quantomeno dal momento dell'invio della diffida da parte dell'odierno ricorrente la Fullmidia S.r.l. abbia in mala fede riprodotto la fotografia, nonostante fosse stata informata della provenienza della foto e dei diritti d'Autore sulla stessa esistenti (cfr. docc. nn. 4 e 5).



Alla luce degli atti di causa e sebbene nella sommarietà che connota la presente fase cautelare, la condotta contestata alla società resistente può ritenersi sufficiente ad integrare il *fumus boni iuris* in ordine alla violazione della legge sul diritto d'autore.

**4.** In ordine alla sussistenza del secondo requisito della tutela cautelare, il *periculum* si riscontra quando sia ravvisabile un rischio, in caso di mancato rilascio della misura, di un'incontrollabile espansione del pregiudizio patrimoniale ovvero, almeno, della impossibilità, o della estrema difficoltà, di procedere alla quantificazione del pregiudizio medesimo (Tribunale di Napoli, 17 dicembre 2003 in Giur. napoletana, 2004, pag. 54). Orbene, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che la diffusione abusiva dell'immagine - senza alcuna indicazione dei detentori dei diritti d'autore -, sia una fonte di grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente dal momento che la rende potenzialmente accessibile a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti.

Nel caso in esame, in considerazione dell'utilizzo fin dal 2017 (v. docc. nn. 2 e 6 fascicolo ricorrente) e attuale della foto sul sito web della testata online quicosenza.it, accompagnato dall'articolo dal titolo "La vecchiaia e il mito dell'eterna giovinezza", sussiste certamente il pericolo di svilimento del valore dell'opera dell'ingegno.

**5.** il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente emanazione dell'inibitoria e fissazione di una penale per le future reiterazioni dell'illecito.

Si osserva infatti che dal comportamento della resistente, la quale, nonostante la ricezione di specifica e dettagliata diffida con cui le è stato inibito l'uso dell'immagine per cui è causa, ha perseverato nell'utilizzo abusivo della stessa, emerge l'opportunità che detta misura coercitiva venga disposta al fine di superare l'atteggiamento non collaborativo di controparte ad un facere infungibile. In merito, si ritiene congrua la misura di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, decorsi sette giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero per ogni successiva violazione accertata.

**6.** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 10 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (euro 26.000,00), con esclusione della sola fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.

**P.Q.M.**



- accoglie il ricorso e per l'effetto inibisce a Fullmidia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ogni ulteriore attività di utilizzo dell'immagine indicata in ricorso N-56-2282-Seamstress;
- ordina la cancellazione dell'immagine indicata in ricorso, N-56-2282-Seamstress, da qualsiasi sito in uso presso la resistente;
- fissa in € 200,00 la penale dovuta per ogni giorno di violazione eventualmente constatata decorsi sette giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- condanna Fullmidia S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.563,00 (di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.299,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

**Catanzaro, 24 luglio 2024**

**Il giudice**

*dott.ssa Alessandra Petrolo*